



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI,
PISTORIO, RUTELLI e SERRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2011

Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione
e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. – La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116, impone ai Paesi aderenti che le funzioni di coordinamento e di controllo per il contrasto ai fenomeni corruttivi e di illegalità nelle amministrazioni pubbliche siano attribuite ad una autorità nazionale indipendente.

Allo stato attuale della normativa, un'istituzione di tal genere non è presente in Italia dove, con l'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, fu istituito l'«Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione», alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri – e quindi privo dei requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti oggi – ma poi soppresso dall'articolo 68, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Alcune funzioni dell'Alto Commissario anticorruzione sono state in seguito trasferite ad un «Servizio Anticorruzione e Trasparenza» (S.A.eT.), creato nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica e, pertanto, del tutto integrato nel potere esecutivo.

È necessario, quindi, ed al fine di uniformarsi al contenuto della citata Convenzione ONU, istituire una vera e propria *Authority*, autonoma ed indipendente dal potere esecutivo, strutturalmente ben diversa dalle proposte recentemente e reiteratamente avanzate dal Governo nel corso della discussione di un disegno di legge (atto Senato n. 2156) in materia di contrasto alla corruzione (il Governo ha inteso sempre proporre la creazione di enti integrati nel sistema governativo, ov-

vero l'utilizzo di strutture governative preesistenti).

Non può essere, infatti, considerata sufficiente la presenza nel nostro ordinamento della «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», istituita con l'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Tale organo appare dotato di requisiti di autonomia ed indipendenza solo formali e nominali, atteso che i suoi componenti sono indicati e decisi dal potere esecutivo (con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di governo), che la Commissione non ha alcuna autonomia finanziaria dipendendo dalle scelte strategiche del Governo e che di fatto si tratta di un ente utilizzato dal potere governativo come organo di *staff*, che la Commissione non ha alcun potere concreto di intervento sulle pubbliche amministrazioni. È per questi motivi che l'articolo 8 del presente disegno di legge intende sopprimere tale Commissione, attribuendone le funzioni residue al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Innovando sul sistema attuale, con il presente disegno di legge si intende, pertanto, istituire una Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, che operi quale Autorità nazionale anticorruzione.

Il disegno di legge è composto da otto articoli.

La struttura principale dell'Autorità è descritta dall'articolo 1. L'Autorità ha sede in Roma ed è formata da un collegio di cinque

membri: un presidente e quattro componenti, tutti nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il metodo di scelta è ipotizzato per garantire la terzietà e la competenza dei membri dell'Autorità, assicurata anche dalla loro provenienza: infatti, i componenti dell'Autorità possono essere scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili con una predeterminata anzianità minima di servizio (quindici anni), professori ordinari di università in materie giuridiche o economiche, avvocati esperti (con almeno quindici anni di attività professionale), prefetti e dirigenti generali della pubblica amministrazione, che abbiano maturato specifiche competenze ed esperienze in materia e che si siano caratterizzati per notoria indipendenza.

I membri dell'Autorità restano in carica per cinque anni e non possono essere prorogati o confermati. Durante il mandato non possono esercitare, a pena di decadenza, altra attività lavorativa di alcun genere.

I dipendenti pubblici componenti dell'Autorità sono posti in aspettativa senza assegni, mentre il trattamento economico complessivo è agganciato a quello dei componenti della Autorità garante della concorrenza e del mercato (*Antitrust*).

L'articolo 2 individua i compiti dell'Autorità nei seguenti:

a) definizione delle linee di indirizzo e di coordinamento delle strategie normative ed operative di analisi, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) collaborazione con i paritetici organismi regionali ed internazionali;

c) predisposizione e coordinamento del Piano nazionale anticorruzione;

d) definizione di modelli *standard* delle informazioni e dei dati, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) istituzione e gestione di una banca dati centralizzata ed informatizzata;

f) redazione di protocolli di intesa per il periodico scambio di informazioni e dati con l'Autorità giudiziaria e le Forze di polizia;

g) predisposizione di accordi con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per la formazione specifica del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni;

h) compimento di indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa o su denuncia (con esclusione delle segnalazioni anonime) o su richiesta motivata delle amministrazioni, per accertare l'esistenza, le cause e le conseguenze di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione;

i) monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti ed atti, potenzialmente causativi di danno erariale.

Sono sottoposte al potere di accertamento dell'Autorità tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e le società a prevalente partecipazione pubblica, nonché gli enti e le società private che contrattano con la pubblica amministrazione.

Peraltro, l'articolo 7 del disegno di legge prevede che tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali siano tenute ad elaborare e trasmettere annualmente all'Autorità propri piani anticorruzione (trattasi di «piani organizzativi e di attività, che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici, definiscono gli interventi organizzativi per prevenire i rischi e specificano procedure appropriate per selezionare e formare, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione»), sulla base dei quali l'Autorità elabora il Piano anticorruzione nazionale.

L'Autorità riferisce ogni anno al Parlamento, presentando una relazione sull'attività

di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nelle amministrazioni pubbliche.

I poteri dell'Autorità sono disciplinati dall'articolo 3.

Si ritiene di dover fornire poteri concreti di indagine amministrativa all'Autorità, assicurando l'effettività di tali poteri sia attraverso la possibilità di avvalersi dell'ausilio della Guardia di finanza (o delle Prefetture e di altri uffici ed organi di polizia), sia prevedendo poteri sanzionatori dell'inottemperanza alle prescrizioni dell'Autorità.

I poteri dell'Autorità sono, quindi, distinti in poteri dispositivi e di accertamento e poteri sanzionatori.

I poteri dispositivi e di accertamento sono descritti nei termini seguenti:

a) acquisizione di dati, informazioni e documenti da ogni pubblica amministrazione, centrale e locale, e da ogni altro soggetto sottoposto a controllo;

b) effettuazione di accessi ispettivi presso le sedi delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti, anche privati, sottoposti a controllo;

c) compimento di audizioni di pubblici dipendenti e di responsabili degli enti, anche privati, sottoposti a controllo;

d) ordine alle amministrazioni pubbliche, che non vi abbiano provveduto, di dotarsi di piani organizzativi idonei a prevenire fenomeni corruttivi e di illegalità, ovvero segnalazione di carenze nei piani adottati;

e) assegnazione di istruzioni alle amministrazioni pubbliche ovvero a singoli dipendenti in ordine a specifiche procedure o condotte in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione centrali o delle singole amministrazioni;

f) irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inottemperanza agli ordini, alle segnaletiche azioni ed alle istruzioni impartite.

Le sanzioni amministrative (pecuniarie) che l'Autorità può irrogare sono connesse all'inottemperanza all'esercizio dei poteri attri-

buiti all'ente e sono calibrate sulle diverse tipologie, in un crescendo di gravità:

a) in caso di rifiuto, totale o parziale, di comunicazione di dati, informazioni e documenti, la sanzione amministrativa da 150 a 1.500 euro;

b) in caso di rifiuto a sottoporsi ad audizione, la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro;

c) in caso di mancato consenso all'accesso ispettivo, la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro;

d) in caso di inottemperanza alle istruzioni impartite in ordine a specifiche procedure o condotte che siano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione, la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro;

e) in caso di inottemperanza agli ordini di dotarsi di piani organizzativi idonei o di mancato adeguamento alle segnalazioni di carenze nei piani adottati la sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.

Si prevede poi, con una norma di chiusura del sistema sanzionatorio, che in caso di particolare gravità della violazione o di pluralità o reiterazione delle stesse, l'Autorità possa aumentare le sanzioni fino al triplo, ovvero irrogare al lavoratore pubblico una sanzione aggiuntiva pari all'importo dei premi di produttività percepiti.

Il procedimento amministrativo di applicazione delle sanzioni è rimesso ad un successivo regolamento dell'Autorità, sulla base di principi generali fissati già nella legge (garanzia del diritto di difesa, del contraddittorio, di pubblicità degli atti e di adeguata conoscenza delle contestazioni da parte del soggetto incolpato). Si prevede la ricorribilità dei provvedimenti dell'Autorità davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, mentre l'assistenza legale a favore dell'Autorità è garantita dall'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 4 impone all'Autorità obblighi di comunicazione dei comportamenti disciplinarmente e penalmente rilevanti, rispetti-

vamente, al titolare del potere disciplinare ed all'Autorità giudiziaria.

L'articolo 5 detta le regole relative alla logistica, all'organizzazione ed al personale dell'Autorità.

La previsione normativa impone la fornitura all'Autorità di sedi e locali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Peraltro, il comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che siano assegnate in uso all'Autorità sedi e mezzi utilizzati dalla soppressa Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

La dotazione organica di personale è stabilita, immediatamente, in cinquanta unità complessive, reperite attraverso il comando o distacco da altre amministrazioni pubbliche, ovvero attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato.

La pianta organica definitiva è rimessa invece - sulla falsariga di quanto previsto dalla legge istitutiva dell'Autorità *Antitrust* - ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottarsi entro sei mesi dall'istituzione dell'Autorità), istitutivo del ruolo del personale dipendente dell'Autorità, con una pianta organica non eccedente le 100 unità, con assunzione del personale per pubblico concorso e trattamento giuridico ed economico modellato su quello del personale della Banca d'Italia (ancora una volta replicando la disciplina normativa fissata per l'Autorità *Antitrust*).

Si prevede comunque una limitata possibilità di ricorrere all'assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato e di avvalersi, quando necessario, di esperti su specifici temi e problemi.

Quanto agli oneri economici derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità, l'articolo 6 fornisce la copertura finanziaria, prevedendo che a ciò si provvede da un lato mediante la destinazione all'Autorità dei fondi già stanziati per il funzionamento

della soppressa Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche; dall'altro lato mediante la destinazione delle somme necessarie dal «Fondo unico giustizia».

In particolare, si stabilisce che la copertura degli oneri avvenga attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di destinazione all'Autorità di somme non superiori all'1 per cento del «Fondo unico giustizia», salvo ulteriore decreto correttivo a completa copertura degli oneri, in caso di insufficienza della destinazione.

Fulcro di tale sistema di copertura degli oneri è la disposizione secondo la quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «assicura che all'Autorità siano destinate prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati in procedimenti per reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione», ossia prevedendo che il finanziamento dell'attività di prevenzione della corruzione sia direttamente collegato all'attività di contrasto alla corruzione stessa.

Se si pensa che il Procuratore generale della Corte dei conti (nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2008), aveva parlato della corruzione come di un fenomeno quantificabile - sulla base delle stime effettuate dal Servizio anticorruzione e trasparenza del Dipartimento della funzione pubblica, ossia da un organo governativo - «nella misura prossima a 50/60 miliardi di euro all'anno costituenti una vera e propria tassa immorale ed occulta pagata con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini», si deve stimare che un'attività di concreto ed efficace contrasto alla corruzione possa e debba generare un virtuoso circuito di profitto pubblico, tale da autoalimentare il sistema statutale preventivo e repressivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche)

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, le funzioni di coordinamento e di controllo per il contrasto ai fenomeni corruttivi e di illegalità nelle amministrazioni pubbliche sono attribuite, a livello nazionale, alla Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2.

2. È istituita l'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Autorità», con sede in Roma.

3. L'Autorità, che opera quale Autorità nazionale anti-corruzione al sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, agisce in piena autonomia e indipendenza ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti dell'Autorità sono scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili con almeno quindici anni di anzianità di servizio, professori universitari ordinari nelle materie giuridiche o economiche, avvocati dopo quindici anni di esercizio, prefetti e dirigenti generali della pubblica amministrazione, che abbiano maturato specifiche competenze ed esperienze in materia e che

si siano caratterizzati per notoria indipendenza.

4. I membri dell'Autorità restano in carica per cinque anni e non possono essere prorogati o confermati. Durante il mandato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici e i magistrati, questi ultimi previa autorizzazione dei competenti organi di autogoverno, sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato. Il presidente ed i componenti dell'Autorità percepiscono un trattamento economico complessivo pari a quello percepito rispettivamente dal presidente e dai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 2.

(*Compiti dell'Autorità*)

1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

a) definisce le linee di indirizzo e di coordinamento delle strategie normative ed operative di analisi, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, elaborate a livello nazionale e internazionale; a tal fine si avvale di tutte le strutture pubbliche che possano coadiuvarla;

b) collabora con i paritetici organismi regionali ed internazionali competenti, al fine di promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, programmi e progetti internazionali;

c) predispone e coordina, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, il Piano nazionale anticorruzione;

d) definisce modelli *standard* delle informazioni ed i dati occorrenti per il conse-

guimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) istituisce e gestisce una banca dati centralizzata ed informatizzata nella quale inserisce tutti i dati acquisiti nel corso della propria attività, regolandone le modalità di inserimento, aggiornamento ed accesso tramite apposito regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla istituzione;

f) conclude protocolli di intesa per il periodico scambio di informazioni e dati con l'Autorità giudiziaria e le Forze di polizia;

g) conclude accordi con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per la programmazione e la realizzazione di piani formativi e di aggiornamento per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione ed alle altre forme di illegalità;

h) dispone indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazione anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni, tesa ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno delle pubbliche amministrazioni;

i) dispone monitoraggi su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.

2. L'Autorità esercita le sue funzioni in relazione ad ogni amministrazione pubblica, centrale e locale, ed alle società a prevalente partecipazione pubblica. Esercita altresì attività di controllo sugli enti e le società private che stipulano contratti con le pubbliche amministrazioni.

3. L'Autorità riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ogni anno, sull'attività di contrasto ai fe-

nomeni corruttivi e di illegalità nelle amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

(Poteri dell'Autorità)

1. L'Autorità, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, esercita i seguenti poteri:

a) acquisisce dati, informazioni e documenti da ogni pubblica amministrazione, centrale e locale, e da ogni altro soggetto sottoposto al suo controllo;

b) effettua accessi ispettivi presso le sedi delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti, anche privati, sottoposti a controllo;

c) compie audizioni, ove ritenuto utile, di pubblici dipendenti e di responsabili degli enti, anche privati, sottoposti al controllo;

d) ordina alle amministrazioni pubbliche, che non vi abbiano provveduto, di dotarsi di piani organizzativi idonei a prevenire fenomeni corruttivi e di illegalità, ovvero segnala carenze nei piani adottati;

e) impartisce istruzioni alle amministrazioni pubbliche ovvero a singoli dipendenti in ordine a specifiche procedure o condotte che siano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione centrali o delle singole amministrazioni;

f) irroga sanzioni amministrative in caso di inottemperanza agli ordini, alle segnalazioni ed alle istruzioni impartite.

2. Ai fini dell'efficace esercizio dei propri poteri, l'Autorità si avvale dell'ausilio della Guardia di finanza, delle Prefetture e di altri uffici ed organi di polizia.

3. L'Autorità può irrogare:

a) in caso di rifiuto, totale o parziale, di comunicazione di dati, informazioni e documenti, la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.500;

b) in caso di rifiuto a sottoporsi ad audizione, la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000;

c) in caso di mancato consenso all'accesso ispettivo, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000;

d) in caso di inottemperanza alle istruzioni impartite in ordine a specifiche procedure o condotte che siano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione, la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000;

e) in caso di inottemperanza agli ordini di dotarsi di piani organizzativi idonei o di mancato adeguamento alle segnalazioni di carenze nei piani adottati, la sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 25.000.

4. In caso di particolare gravità della violazione o di pluralità o reiterazione delle violazioni, l'Autorità può aumentare le sanzioni fino al triplo, ovvero irrogare al dipendente pubblico una sanzione aggiuntiva pari all'importo dei premi di produttività, comunque denominati, ed al dirigente una sanzione aggiuntiva pari all'importo della retribuzione di risultato, comunque denominata, per tutti gli anni ai quali le violazioni si riferiscono.

5. Con successivo regolamento, adottato entro novanta giorni dalla istituzione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, l'Autorità stabilisce le regole procedurali per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. Il procedimento deve comunque prevedere, a pena di nullità, regole di garanzia del diritto di difesa, del contraddittorio, di pubblicità degli atti e di adeguata conoscenza delle contestazioni da parte del soggetto incolpato.

6. Tutti i provvedimenti dell'Autorità sono ricorribili davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. L'Autorità è sempre assistita, in ogni giudizio, dall'Avvocatura dello Stato.

Art. 4.

(Obblighi di comunicazione)

1. L'Autorità comunica immediatamente al titolare del potere disciplinare l'adozione di sanzioni amministrative nei confronti di dipendenti pubblici. L'Autorità è altresì obbligata a comunicare immediatamente all'Autorità giudiziaria fatti, atti o comportamenti penalmente rilevanti. La denuncia non determina la sospensione dell'attività di competenza dell'Autorità.

Art. 5.

(Sedi, organizzazione e personale dell'Autorità)

1. Per i propri compiti l'Autorità utilizza sedi e locali forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica di personale è stabilita, nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, in cinquanta unità ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale è assegnato all'Autorità, su richiesta del Presidente, in posizione di comando o di distacco da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. L'Autorità può anche stipulare contratti a tempo determinato, della durata massima di un anno e nei limiti della dotazione organica fissata per la fase di prima applicazione, al fine di assicurare la sua piena operatività.

2. Entro sei mesi dall'istituzione dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cento unità. L'assun-

zione del personale avviene per pubblico concorso.

3. Il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale e non dirigenziale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

4. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

5. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di trenta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

6. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, nominato dai membri dell'Autorità, che ne risponde al Presidente.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante utilizzo dei fondi già previsti per il finanziamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché mediante destinazione delle somme necessarie dal «Fondo unico giustizia», costituito ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, il Presidente del

Consiglio dei ministri, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, destina le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore all'1 per cento mediante riassegnazione all'Autorità, per assicurarne il funzionamento, con conseguente riduzione percentuale delle altre assegnazioni. Il decreto assicura che all'Autorità siano destinate prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati in procedimenti per reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione.

2. In caso di insufficienza dell'assegnazione, con successivo decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri aumenta le quote minime delle risorse assegnate, fino alla piena copertura degli oneri.

Art. 7.

(Doveri delle amministrazioni pubbliche)

1. Tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali elaborano e trasmettono annualmente all'Autorità propri piani organizzativi e di attività, che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici, definiscono gli interventi organizzativi per prevenire i rischi e specificano procedure appropriate per selezionare e formare, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Art. 8.

(Soppressione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche)

1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è soppressa.

2. I compiti e le funzioni della Commissione, come individuati nell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e ad eccezione dei compiti, delle funzioni e dei poteri attribuiti dalla presente legge all'Autorità, sono attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li esercita con personale e mezzi già nella propria dotazione e senza ulteriori oneri di spesa.

3. Le sedi ed i mezzi attribuiti alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche sono assegnati in uso all'Autorità, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Il personale in servizio presso la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo da altre amministrazioni fa ritorno alle amministrazioni di provenienza. Tutti i contratti a tempo determinato, anche di consulenza, proseguono nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

